



**CAPITOLATO D'APPALTO PER CONCESSIONE IN GESTIONE DEL "CENTRO
ESTIVO COMUNALE" – ANNO 2021.**

Art. 1 - Oggetto di appalto.

L'appalto ha per oggetto la concessione in gestione di un Centro Estivo Comunale per l'anno 2021 (d'ora in poi C.E.) per minori in età scolastica, da svolgersi presso strutture e spazi messi a disposizione gratuitamente dal Comune di Borgo Ticino (elencati al successivo art. 11).

Il progetto dovrà prevedere l'organizzazione gestionale relativa alla conduzione educativa secondo la nuova disciplina per la programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei centri estivi per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19, tra cui, tra l'altro:

- Il rispetto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 aprile 2021, n. 51, in ordine all'esigenza di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione con i provvedimenti restrittivi previsti, riferiti ai Centri estivi;

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'ammontare complessivo dell'appalto presunto di durata del servizio è determinato in Euro 22.847,61= (Euro ventiduemilamilaottocentoquarantasette/61), oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di euro 1.000,00= ed iva di legge, in ragione rispettivamente delle somme a base d'asta:

- della tariffa settimanale prevista all'art. 5: Euro 120,00= - iva compresa;
- ulteriore costo orario previsto per assistenza disabili all'art. 14: Euro 18,60= - iva compresa.

Art. 3 - Disciplina del servizio - Personale ed attrezzature

Il servizio dovrà essere gestito mediante l'organizzazione di personale e di mezzi propri da parte del Concessionario, in modo completo ed esauriente per tutte le attività di cui al presente capitolato.

Per quanto attiene al personale il Concessionario dovrà impiegare un sufficiente numero di unità, tale da garantire la perfetta effettuazione del servizio.

Il personale stesso dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento, oltre che dispositivi individuali di prevenzione per l'emergenza COVID - 19.

Il Concessionario, si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nelle località e per il tempo in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da qualunque altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il Concessionario, dovrà inoltre assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni previste sia dalle norme che dalle linee guida e direttive per la programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei Centri Estivi nella fase dell'emergenza COVID-19, riferite sia agli utenti che al proprio personale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Autorità Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, od altro organo, il Comune proprietario segnalerà al Concessionario, e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro e/o altri organi competenti, l'inadempienza accertata e procederà all'applicazione delle penali previste al successivo art. 17.

Tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio, sono a carico del Concessionario.

Resta inoltre inteso che il Concessionario dovrà operare con personale e mezzi propri, manlevando completamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità giuridica, previdenziale e fiscale.

Il Concessionario inoltre, nell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni ordinate, dovrà ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (così come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 - Durata del contratto.

Il presente contratto avrà la durata di quattro settimane riferite al mese di luglio 2021 a partire dal giorno 5. E' prevista la possibilità di prolungamento da definire con l'Amministrazione Comunale, l'aggiudicatario dovrà inoltre dichiararsi disponibile all'inizio del servizio anche in caso di mancata sottoscrizione del contratto di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Art. 5 - Utenza e tariffario rette di frequenza

Il C.E. si rivolge ai bambini in età scolastica (6-14 anni), anche diversamente abili, residenti nel Comune di Borgo Ticino o che abbiano frequentato l'ultimo anno scolastico nelle scuole del territorio.

Previo assenso e disponibilità del Concessionario, possono essere iscritti anche minori non residenti.

Nel seguente prospetto sono previste le rette settimanali di frequenza, proposte dalla Giunta Comunale:

Settimane	Tariffa Base 08:00 – 12:30 13:30 – 18:00
1°	€ 120,00 a Settimana
2°	€ 120,00 a Settimana
3°	€ 120,00 a Settimana
4°	€ 120,00 a Settimana

RIDUZIONI :Tutti gli importi sono ridotti del 10% a partire dal 2° figlio iscritto nello stesso periodo.

Il Concessionario potrà chiedere una eventuale quota di iscrizione che dovrà essere quantificata in sede di offerta e che non potrà comunque essere superiore a € 20,00/cad per l'intera stagione.

Art. 6 - Esecuzione del servizio

Il servizio, da svolgersi secondo l'articolazione progettuale presentata nell'offerta, sarà attivo nei seguenti periodi nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore **08:00 – 12:30 e dalle 13:30 – 18:00**.

L'Amministrazione Comunale ha la piena facoltà decisionale relativa alla decorrenza e durata del servizio, che indicativamente sarà di n. 4 settimane ed inoltre:

- 1) Il servizio verrà attivato con un minimo di 8 iscritti di una fascia d'età che consenta la creazione di un gruppo come da indicazioni della Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 aprile 2021, n. 51. Il C.E. potrà ospitare un massimo di 48 iscritti.
- 2) Competono al Concessionario:
 - a) La gestione delle iscrizioni e dei pagamenti come dettagliatamente descritto all'art. 5;
 - b) La raccolta delle schede sanitarie, ove necessarie, nonché l'eventuale somministrazione di farmaci ai bambini che ne necessitano, secondo le indicazioni stabilite dal medico di famiglia o dalla ASL;
 - c) L'organizzazione del C.E. sia sul piano qualitativo che organizzativo;
 - d) Il progetto completo di proposte motorie, sportive, educativo ed operative,
 - e) La gestione del personale amministrativo, educativo, di animazione (assunzione, formazione prima dell'avvio del servizio, coordinamento e trattamento economico e fiscale);
 - f) La fornitura e la gestione del materiale didattico di consumo e di attrezzi per le attività motorie;
 - g) Gli incontri con i genitori e le comunicazioni alle famiglie durante il periodo di funzionamento del centro;

- h) La stipulazione di un'apposita polizza di assicurazione per gli animatori;
- i) La stipulazione di un'apposita polizza di assicurazione per tutti gli utenti iscritti;
- j) La protezione e la sicurezza sanitaria in osservanza a tutte le indicazioni fornite dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 aprile 2021, n. 51, "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", oltre che la presenza di adeguata assistenza specialistica per la presenza di minori disabili, attenendosi ai criteri della Legge Regionale n.18 del 9.06.1991 e D.G.R. n.78-43880, nonché in possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e sue modifiche con DLgs 56/2017;
- k) Le pulizie dei locali utilizzati per il C. E., con la fornitura del relativo materiale occorrente;
- l) L'assistenza agli utenti che nella pausa pranzo usufruiranno della possibilità del "pranzo al sacco" fornito direttamente dall'utente;
- m) Il rispetto dei locali, delle aree esterne e dei beni avuti in consegna, riconsegnandoli alla fine del servizio in buono stato ed in perfetta efficienza, salvo il normale deterioramento d'uso, nella stessa quantità e qualità, provvedendo a reintegrare quanto deteriorato o mancante: Il Concessionario viene pertanto nominata custode dei locali e delle aree esterne dati in consegna e ne assume la conseguente responsabilità negli orari del servizio, avendo cura di chiudere tutti i locali verificando lo spegnimento/chiusura di tutte le utenze (rubinetti acqua, luci elettriche, etc) prima dell'abbandono quotidiano degli stabili.
- n) Fornitura della merenda nel corso del pomeriggio per tutti gli iscritti e presenti al momento della somministrazione.

Art. 7 - Personale

Il personale educativo dovrà essere garantito in numero adeguato alle esigenze del servizio, al fine di garantire con la propria professionalità una costante efficienza del servizio, **oltre alla figura unica del Coordinatore**. Lo standard assistenziale educatore/bambini minimo richiesto è di:

- 1/7 per iscritti di età compresa tra i 6 e 11 anni;
- 1/10 per iscritti di età compresa tra i 12 e 14 anni;

Al fine del mantenimento dello standard minimo, il concessionario dovrà assicurare la sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo entro 4 ore dal verificarsi della circostanza. Il personale educativo minimo dovrà essere composto come da previsione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 aprile 2021, n. 51.

In presenza di bambini diversamente abili il Comune garantirà l'assistenza con educatori di sostegno come descritto nel successivo art.11.

Prima dell'inizio del servizio il Concessionario dovrà presentare al Comune l'elenco del personale impiegato per ciascuno soggetto impegnato in attività che comporti contatti con i minori, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui l'interessato attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies (Adescamento di minorenni) del codice penale.

Art. 8 - Gestione delle iscrizioni - incasso rette.

Per quanto concerne le iscrizioni la gestione sarà organizzata come segue:

1. Raccolta schede di iscrizione con dati personali (e successiva consegna al Comune al termine del C.E.).
2. Creazione della banca dati degli utenti che hanno formalizzato la domanda, sulla base della lista degli iscritti, compilata dal Concessionario, completa delle tariffe da applicare per ciascuna iscrizione.
3. Individuazione di un referente incaricato di contattare i genitori dei bambini iscritti, gestire i pagamenti e rilasciare la relativa ricevuta, rendicontare al Comune le quote riscosse in relazione alle tariffe approvate.

Art. 9 - Compiti del coordinatore

Il ruolo del coordinatore potrà essere svolto anche da più di una persona al fine di garantire la costante presenza nel corso della giornata e dovrà essere presente quotidianamente durante tutto l'orario di funzionamento dei C.E.;

I compiti del coordinatore sono i seguenti:

- momenti di progettazione e verifica con animatori, che avverranno al di fuori dell'orario di funzionamento del centro, con incontri di equipe una volta alla settimana; collegamenti costanti

- con il Responsabile comunale del servizio al fine di garantire una continua conoscenza dello stato del servizio;
- predisposizione di una relazione di valutazione conclusiva del servizio svolto secondo le indicazioni del Responsabile;
- supervisione costante nel corso della giornata e tempestivo intervento nel caso di imprevisti e/o gestione delle emergenze di qualsiasi entità.

Art. 10 - Riprese e fotografie

Per le fotografie e riprese video relative ai minori il Concessionario dovrà provvedere a farsi rilasciare autorizzazione scritta dai genitori.

Art. 11 - Spazi e strutture per le attività del C.E.

La sede del C.E. è situata presso le strutture sportive site in Borgo Ticino (NO), in via Gagnago 4 e il Parco giochi comunale Salvo d'Acquisto.

Art. 12 - Oneri a carico della Amministrazione Comunale:

Competono al Comune:

- Al fine del contenimento delle rette, al Concessionario verrà erogato, a titolo di rimborso delle spese derivanti dall'esercizio delle attività oggetto della concessione, una somma di € 65,00/settimana per ogni utente regolarmente iscritto per un massimo di n. 48 utenti. L'importo complessivo del contributo non potrà essere superiore a € 14.480,00. Tale somma verrà versata al termine del servizio previo dettagliato prospetto di presenze suddiviso per settimana.
- Predisposizione e stampa materiale divulgativo/informativo del Centro Estivo e relativa modulistica
- Assistenza tecnica e manutentiva alle strutture.

Art. 13 - Rapporti economici

La proposta economica presentata dal Concessionario per la realizzazione del Centro Estivo Comunale, omnicomprensiva di ogni onere, per il periodo del servizio, è pari al prospetto delle tariffe settimanali presentate in sede di gara.

Art. 14 - Assistenza Disabili

In caso di presenza di utenti portatori di disabilità certificata, il Comune si impegna a garantire la presenza fino ad un massimo di nr 2 operatori per nr 2 ore al giorno per tutti i giorni del servizio stagionale. Il monte ore complessivo per ciascuna stagione non potrà essere superiore a nr 100 ore.

Eventuali richieste per necessità superiori di presenza di un educatore di sostegno dovranno essere chieste e concordate dai genitori del minore direttamente con il Concessionario che valuterà la fattibilità e concorderà la tariffa.

All'utente disabile che necessita di assistenza dedicata continuativa non deve essere chiesto il costo della retta settimanale riportata nell'art. 5.

Art. 15 - Copertura Assicurativa

Il Concessionario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Il Concessionario si impegna pertanto a contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che possano derivare al proprio personale o che questi causassero agli utenti, alle loro cose, alle strutture ed attrezzature di proprietà comunale, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Nel dettaglio il concessionario dovrà garantire:

- **Una copertura assicurativa RCT/O**, con massimali non inferiori a euro 2.500.000,00 RCT unico ed € 1.500.000,00 RCO unico a risarcimento dei danni provocati a terzi in genere compresi gli utenti, le strutture ed i beni dell'A.C.;
- **Una polizza infortuni** dei minori iscritti al servizio.

Il Concessionario comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti durante l'attività ed occorsi all'utenza del Centro.

Art. 16 – Disposizioni in materia di sicurezza.

Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 17 - Trattamento dei dati

In esecuzione al Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i., il Comune di Borgo Ticino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che:

- i dati personali forniti verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i.), e saranno trattati al solo fine di permettere l'attivazione o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.
- il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per attivare il procedimento;
- i dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore.

Art. 18 - Controlli, vigilanza e penalità

L'Ente potrà controllare l'andamento dei servizi concessi mediante periodiche verifiche su:

- l'effettiva realizzazione delle attività progettuali;
- l'operato degli animatori.

Qualora fossero rilevate disfunzioni, anomalie nella gestione o nella realizzazione del progetto, nell'operato del personale, il Concessionario dovrà adeguarsi tempestivamente alle indicazioni impartite dal Comune.

Ogni inosservanza alle disposizioni della presente convenzione, che non dia luogo alla risoluzione del contratto, comporterà l'applicazione di penalità del valore compreso tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento rilevato.

L'Amministrazione provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC, assegnando al concessionario cinque giorni lavorativi decorrenti dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione ovvero non sia data risposta o la stessa non giunga entro il termine, saranno applicate le penali sotto indicate.

Art. 19 - Revoca per pubblico interesse

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la concessione potrà essere revocata con apposito provvedimento amministrativo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 20 - Revoca per dolo o negligenza

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione in caso di grave inadempimento.

Si potrà procedere alla revoca della convenzione nei seguenti casi:

1. mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza;
2. accertamento per la terza volta del mancato svolgimento del servizio;
3. accertamento che la struttura venga adibita a uso diverso da quello espressamente previsto, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
4. accertamento che la struttura venga adibita per attività illecite accertate dalla magistratura o dalle competenti autorità;
5. sub concessione di uno o più locali;
6. perdita dei requisiti generali, soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
7. fallimento del concessionario.

In ogni caso, è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In base all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito della risoluzione, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 21 - Recesso

L'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla concessione, ai sensi dell'art.1373 c.c., in qualunque tempo e fino al termine della concessione.

Tale facoltà è esercitabile per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a.r.. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Il Concessionario.

Il concessionario potrà recedere dalla concessione, dandone comunicazione con almeno 15 giorni di preavviso con raccomandata a.r..

In caso di recesso, in qualunque modo motivato, il Concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti dell'Amministrazione

Art. 22

Per quanto non risulti contemplato nella presente convenzione, si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti.